

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*
n. 29

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* FONTANA)

approvata nella seduta del 2 marzo 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO IN ORDINE ALLE NORME
DI COMMERCIALIZZAZIONE (COM (2010) 738 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 738 definitivo,

considerato che esso, unitamente a una proposta di regolamento concernente i regimi di qualità dei prodotti agricoli e a due comunicazioni della Commissione europea recanti orientamenti sull'etichettatura dei prodotti e sulle buone pratiche per l'elaborazione e il funzionamento dei regimi di certificazione, rappresenta l'elemento portante del cosiddetto «pacchetto qualità», predisposto allo scopo di istituire una coerente politica di qualità dei prodotti agricoli garantendo al contempo una corretta informazione dei consumatori;

considerato che l'atto in esame è stato preceduto da un'ampia consultazione delle parti interessate, in sede di esame del Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2008) 641), e della successiva Comunicazione della Commissione europea sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009) 234);

tenuto conto che, dopo la Francia e la Polonia, l'Italia è stato lo Stato membro che più intensamente ha partecipato alle consultazioni, e che, in particolare, il Ministero delle politiche agricole ha presentato un articolato *position paper* sulla qualità dei prodotti agricoli;

tenuto conto infine che l'atto in esame tiene conto delle nuove disposizioni dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto non interviene in modo significativo nel riparto di competenze tra Unione e Stati membri già previsto dal regolamento che essa interviene a modificare;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto le nuove norme di commercializzazione dei prodotti agricoli introdotte appaiono assolutamente congrue all'obiettivo di una migliore e più efficace informazione dei consumatori;

nel merito, si sottolinea come la proposta di regolamento appaia complessivamente in linea con le proposte e i suggerimenti che il Governo italiano ha formulato durante la procedura di consultazione sul Libro Verde e sulla Comunicazione della Commissione, relativi alla qualità dei prodotti agricoli. Con particolare favore va accolto l'inserimento, per tutti i settori interessati, di una base giuridica trasversale che imporrà l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione. Potrebbe tuttavia essere opportuno, in sede di esame del provvedimento, un ulteriore approfondimento della problematica connessa alle indicazioni facoltative a seconda del prodotto e del termine utilizzato;

inoltre, vista la delicatezza della materia e con particolare riferimento alle deleghe conferite alla Commissione europea *ex* articolo 290 del TFUE, appare opportuno un utilizzo ragionato delle stesse, che eviti qualunque eccesso di disinvoltura nell'aggiornamento e nella semplificazione delle norme di commercializzazione.

